

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: DF World of Spices GmbH (Dissen, Germania) (rappresentante: A. Ebert-Weidenfeller, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 luglio 2017 (procedimento R 2300/2016-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la DF World of Spices GmbH e la Grupo Bimbo, SAB de CV.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*
- 2) *La Grupo Bimbo, SAB de CV è condannata a sopportare le spese.*

⁽¹⁾ GU C 369 del 30.10.2017.

Ricorso proposto il 3 maggio 2018 — ABLV Bank / CRU

(Causa T-280/18)

(2018/C 259/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ABLV Bank AS (Riga, Lettonia) (rappresentanti: O. Behrends, M. Kirchner e L. Feddern, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

- annullare le decisioni del Comitato di risoluzione unico (CRU) del 23 Febbraio 2018 in relazione alla ricorrente e alla sua controllata ABLV Bank Luxembourg, SA;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tredici motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla mancanza di competenza del CRU per adottare la decisione riguardante la liquidazione.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato i diritti della ricorrente nell'annunciare una decisione formale di non adottare misure di risoluzione.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato i diritti della ricorrente a causa della sua valutazione erronea ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (EU) No 806/2014. ⁽¹⁾
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato i diritti della ricorrente a causa della sua valutazione erronea ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 806/2014.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il diritto di essere ascoltata e altri diritti processuali della ricorrente.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il diritto della ricorrente a una decisione adeguatamente motivata.

7. Settimo motivo, vertente sul fatto che il CRU non ha esaminato e valutato con attenzione e imparzialità tutti gli aspetti rilevanti del caso.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il principio di proporzionalità.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il principio della parità di trattamento.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il diritto della ricorrente alla proprietà e la libertà d'impresa.
11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il principio del «*nemo auditur*».
12. Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che il CRU è incorso in uno sviamento di potere.
13. Tredicesimo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il diritto della ricorrente ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per non aver garantito il trattamento degli affari della ricorrente presso le istituzioni e gli organi pertinenti dell'Unione.

(¹) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014 L 225, pag. 1)

Ricorso proposto il 3 maggio 2018 — ABLV Bank / BCE

(Causa T-281/18)

(2018/C 259/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ABLV Bank AS (Riga, Lettonia) (rappresentanti: O. Behrends, M. Kirchner e L. Feddern, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

- annullare le decisioni della Banca centrale europea (BCE) del 23 Febbraio 2018 secondo le quali la ricorrente e l'ABLV Bank Luxembourg, SA sono in dissesto o a rischio di dissesto;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la valutazione operata dalla BCE del criterio del «dissesto o rischio di dissesto» nei confronti dell'ABLV Bank e della sua controllata ABLV Bank Luxembourg era errata e carente sotto vari punti di vista.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il diritto di essere ascoltata e altri diritti processuali della ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il diritto della ricorrente a una decisione adeguatamente motivata.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la BCE non ha esaminato e valutato con attenzione e imparzialità tutti gli aspetti rilevanti del singolo caso.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.